



Comune di Nicolosi

CITTA' METROPOLITANA DELLE PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N° 1 DEL 09/01/2026

Oggetto: Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnicici nei locali pubblici.

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, responsabile della Protezione Civile e dell'incolumità della comunità territoriale, nonché della salute pubblica, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e che i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;

RITENUTO necessario e urgente - vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnicici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l'utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale e involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di Crans-Montana e di altri contesti;

POSTO che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnicici ad effetto illuminante;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 659 e art 703 del Codice Penale;

ORDINA

con effetto immediato, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico e privato, è vietato l'utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnicici nei pubblici esercizi e nelle attività ricettive di tutto il territorio comunale.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, per le relative competenze:

- al Sig. Prefetto della Provincia di Catania;
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- alla Questura di Catania;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Polizia Provinciale di Catania;
- alla Stazione dei Carabinieri di Nicolosi;
- alla Guardia di Finanza – Soccorso Alpino di Nicolosi;
- al Corpo Forestale di Nicolosi;
- ai Vigili del Fuoco
- al Comando della Polizia Municipale del Comune di Nicolosi, il quale dovrà anche procedere alla notifica della presente ordinanza ai gestori di pubblici esercizi e attività ricettive del territorio comunale;
- all'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, all'Uncem – Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani.

FA PRESENTE

Che la presente Ordinanza, vista l'importanza e la piena funzionalità a vantaggio della pubblica incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai Cittadini presso le proprie abitazioni, residenze e domicili;

Che il Ministero dell'Interno disponga adeguati provvedimenti per evidenziare l'importanza del divieto in essere in tale Ordinanza.

La presente ordinanza, ha validità immediata e vigenza sino alla modifica e/o revoca disposta con l'emissione di altra specifica ordinanza, sarà pubblicata sul sito internet Istituzionale:

<https://www.comune.nicolosi.ct.it/>

Nicolosi, 9/01/2026

IL SINDACO
dott. Angelo Pulvirenti

